



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2008 (23.09)
(OR. en)**

12673/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0024 (COD)**

**CODEC 1052
CULT 94
CADREFIN 8**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 1° - 4 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, on. Katerina BATZELI (PES - EL), ha presentato, a nome della Commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione comprendente cinque emendamenti.

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato i cinque emendamenti alla proposta di decisione nella votazione del 2 settembre 2008. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 26 settembre 2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Programma "Cultura" (2007-2013) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0057),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0058/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0273/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 settembre 2008 in vista in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *del 12 dicembre 2006*⁴ ha istituito il programma "Cultura" per il periodo 2007-2013.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 3 della decisione n. 1855/2006/CE prescrive che le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 di detta decisione, ossia conformemente alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio *del 28 giugno 1999* recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (3) Tale redazione della decisione n. 1855/2006/CE dispone in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2 siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.
- (4) Tali decisioni di selezione riguardano principalmente progetti di durata limitata, caratterizzati da un ciclo di vita incompatibile con lunghe procedure decisionali, e che non comportano decisioni politiche delicate.

¹ GU C

² GU C

³ *Posizione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008.*

⁴ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22.

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

- (5) Le modalità procedurali aggiungono un periodo supplementare di due o tre mesi al processo di attribuzione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma senza generare alcun plusvalore considerata la natura delle sovvenzioni accordate.
- (6) *Al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1855/2006/CE senza l'assistenza di un comitato.*

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1855/2006/CE è modificata nel modo seguente:

1. *All'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 3:*

"3. Quando la Commissione, a norma della presente decisione, adotta decisioni sull'attribuzione di sovvenzioni diverse da quelle indicate al paragrafo 2, dette decisioni sono adottate senza l'assistenza di un comitato."

2. *L'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1855/2006/CE è soppresso.*

Articolo 2

*La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto della presente decisione ... **

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* *Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.*